



**TRIBUNALE DI FOGGIA**  
**SEZIONE LAVORO**

**Verbale di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc**

Il giudice designato, nella causa iscritta al n. 6817/2022 R. G. Aff. Cont. Lavoro, tra MAURIZIO ROSAMILIA e MIUR MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, trattata in data odierna ai sensi dell'art. 127 ter cpc;  
verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa;  
acquisite brevi note di trattazione delle parti;  
visti gli atti;  
rilevata la rappresentata necessità di integrare il contraddittorio a tutti i cd. controinteressati, ovvero a tutti i candidati/ aspiranti alle graduatorie Ata della Provincia di Foggia;  
considerate le esigenze rappresentate nella relativa istanza in calce al ricorso introduttivo del giudizio;  
applicato l'art. 151 c.p.c.,

**AUTORIZZA**

la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, della memoria di costituzione del MIM e del presente verbale sul sito internet dell'Amministrazione locale di competenza, nella specie:

M.I.M. - Ufficio Scolastico Provinciale Ambito Territoriale di Foggia  
Entro gg. 15 da oggi e per almeno mesi 2;

**FISSA**

per decisione il deposito di note scritte in luogo dell'udienza entro il termine del giorno 8.6.2023 h.9,00, ai sensi dell'art. 127 ter cpc;

**DISPONE**

che la causa in epigrafe indicata si svolga in modalità "cartolare", ossia sia sostituita dal deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi "note di trattazione scritta" (o dicitura similare), invitando le parti a depositare le note di trattazione scritta almeno 5 gg. in anticipo rispetto alla data fissata per la trattazione cartolare, al fine di una migliore calendarizzazione delle attività da compiere da parte del giudice, o comunque non oltre le h. 9,00 del giorno indicato per il deposito delle note stesse;

**AVVERTE**

- che, previa verifica della rituale comunicazione a cura della Cancelleria del



presente provvedimento e di ogni altro presupposto processuale la data finale fissata per il deposito delle note costituirà, per le parti e per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato il provvedimento;

- che, in caso di mancato deposito delle note da tutte le parti nel termine finale assegnato, sarà assegnato un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o sarà fissata udienza e, se nessuna delle parti depositerà le note nel nuovo termine o comparirà all'udienza, sarà ordinata la cancellazione della causa dal ruolo con declaratoria di estinzione del processo;
- che ciascuna delle parti costituite può opporsi alla trattazione con modalità scritta entro cinque giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;
- che il Giudice fisserà la trattazione in presenza in caso di istanza congiunta ed invita le parti interessate a depositare un'unica contestuale richiesta;
- che la trattazione in presenza sarà calendarizzata secondo le esigenze di organizzazione delle udienze del Giudice.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti ed eventualmente al nominato C.T.U. e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "trattazione scritta".

Foggia, 09/03/2023.

Il Giudice del lavoro  
Dott.ssa Beatrice Notarnicola

